

DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2020

329/2020/R/GAS

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 137/02 IN TEMA DI CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO E DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1124^a riunione dell' 8 settembre 2020

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2020/R/gas);

- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 31 agosto 2020, prot. Autorità 27456 del 2 settembre 2020 (di seguito: comunicazione 31 agosto 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, tra le altre cose, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 114/2019/R/gas, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas per il quinto periodo di regolazione (2020-2023), prevede che, in conformità con le previsioni del Codice TAR, i corrispettivi di capacità di trasporto si applichino solo presso i punti di entrata e uscita dalla rete di trasporto (intesi come punti di uscita interconnessi con l'estero, punti di uscita verso stoccaggio e punti di riconsegna) superando il precedente assetto in cui erano definite, ai fini dell'applicazione di corrispettivi di trasporto, anche le aree di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, ossia punti virtuali aggregati di più punti fisici di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e la rete regionale di gasdotti;
- le modifiche di cui al precedente alinea sono efficaci dall'1 ottobre 2020;
- con comunicazione 31 agosto 2020, Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità, previa consultazione dei soggetti interessati, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete volta a recepire le modifiche sopra richiamate;
- le modifiche del codice di rete di cui al precedente alinea trovano prima applicazione ai fini del conferimento delle capacità di trasporto per l'anno termico 2020/2021.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono pervenute alcune segnalazioni da parte di associazioni di operatori, anche in risposta alla consultazione della suddetta proposta di modifica del codice di rete, relative alle criticità derivanti dall'incremento del rischio di incorrere in onerosità con riferimento al corrispettivo di scostamento applicato ai punti di riconsegna della rete di trasporto, per effetto dell'incremento del suo valore in applicazione della regolazione tariffaria di cui citata deliberazione 114/2019/R/gas, e delle incertezze di stima delle capacità da richiedere dovute sia dalla mancanza di una serie storica consolidata dei prelievi a seguito della riforma del *settlement* avviata quest'anno che in relazione agli effetti del periodo di *lockdown*, nonché delle possibili conseguenze della pandemia da COVID-19 sull'andamento delle attività industriali;
- la riforma dei criteri di conferimento della capacità di trasporto di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas, che ai sensi della deliberazione 110/2020/R/gas sarà in vigore dall'1 ottobre 2021, prevede il conferimento automatico della capacità tenendo conto dei prelievi consuntivati di ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione e il superamento della disciplina dei corrispettivi di scostamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- tenuto conto delle osservazioni pervenute, prevedere integrazioni alle disposizioni della deliberazione 137/02 in materia di corrispettivi di scostamento volte a prevenirne l'eccessiva onerosità in caso di scostamenti ripetuti, fissando il valore massimo della somma dei corrispettivi di scostamento applicati all'utente per ciascun punto di riconsegna;
- a tal fine, definire il valore massimo di cui al precedente alinea in misura tale che il maggior costo sostenuto dall'utente per la capacità utilizzata in eccesso sia proporzionato al massimo scostamento realizzato e risulti, ancorché contenuto, comunque idoneo a incentivare richieste di capacità in linea con i prelievi attesi;
- non sottoporre le suddette disposizioni a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, poiché incompatibile con l'inizio della sua applicazione coincidente con l'1 ottobre 2020 e con le tempistiche del processo di conferimento della capacità di trasporto indicate dal codice di rete;
- riconoscere, invece, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, del già richiamato Allegato A alla deliberazione 649/2014/A la possibilità, per tutti i soggetti interessati, di presentare osservazioni e proposte finalizzate a consentire eventuali adeguamenti ovvero integrazioni al presente provvedimento;
- approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas con la comunicazione 31 agosto 2020, poiché coerente con le disposizioni della deliberazione 114/2019/R/gas, procedendo al contempo a modificare direttamente tale proposta nella parte relativa ai

corrispettivi di scostamento, secondo il valore massimo che, come chiarito sopra, si ritiene necessario introdurre; una tale modifica, infatti, costituisce un'attività strettamente vincolata per l'impresa di trasporto che non dovrebbe far altro che recepire nel proprio codice di rete la soglia fissata dalla nuova regolazione dell'Autorità

DELIBERA

1. di approvare, a decorrere dall'1 ottobre 2020, le seguenti modifiche alla deliberazione 137/02:
 - a. al comma 1.1 le parole "1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09" sono sostituite dalle parole "28 marzo 2019, 114/2019/R/gas" e la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) RTTG è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023, contenuta nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas;"
 - b. ai commi 17.7 e 17.8, le parole "Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita" sono sostituite con le parole "Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita interconnesso con l'estero diverso da quelli cui si applica il precedente comma 17.5, lettera b)";
 - c. al comma 17.9, dopo il punto, è aggiunto il seguente testo "L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.";
2. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione 31 agosto 2020, allegata al presente provvedimento (Allegato A), integrando il Capitolo 9, paragrafo 4.4.3, dopo la lettera c), con la seguente clausola:

"L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.";
3. di prevedere con il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, che gli operatori possano presentare all'Autorità, entro il 25 settembre 2020, le proprie osservazioni in merito alle misure in materia di corrispettivi di scostamento introdotte ai sensi del precedente punto 1;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 137/02 e la versione aggiornata del codice di rete, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini